

**La Corte dinanzi ai "vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario":
tra applicazione dell'art. 117, primo comma e rispetto dei poteri interpretativi della Corte di Giustizia.**

di Cristina Napoli

(in corso di pubblicazione in "le Regioni", 2/2006)

1. Con la sentenza n. 406 del 2005 la Corte costituzionale perviene, per la prima volta, alla dichiarazione di incostituzionalità di una legge, nella fattispecie regionale, per la constatata violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione così come riformato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, relativamente alla parte in cui prevede che la potestà legislativa, e statale e regionale, debba essere esercitata nel rispetto <<dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario>>. Si tratta di una pronuncia resa nell'ambito di un giudizio in via d'azione, oggetto del quale è la legge della Regione Abruzzo n. 14 del 2004, recante <<Disposizioni urgenti in materia di zootecnia>>, la quale interviene sui fenomeni relativi alla febbre catarrale degli ovini sospendendo, nell'ambito del territorio regionale e per un periodo di otto mesi, la campagna di profilassi della c.d. "blue tongue" e consentendo, entro gli stessi limiti spazio-temporali, la movimentazione, la commercializzazione e la macellazione dei capi animali non vaccinati. Gli articoli 1 e 2 di tale legge vengono impugnati dall'Avvocatura generale dello Stato per violazione, appunto, dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, perché contrastanti con la direttiva comunitaria n. 2000/75/CE (<<Direttiva del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini>>), e dell'art. 117, secondo comma, lettere q) ed s), perché lesivi della competenza legislativa statale esclusiva in materia di <<profilassi internazionale>> e di <<tutela dell'ambiente e dell'ecosistema>>. La Corte costituzionale dichiara l'incostituzionalità della norma impugnata in relazione all'art. 117, primo comma, della Costituzione, ritenendo assorbito ogni altro profilo di censura.

2. Come è noto, l'art. 11 della Costituzione[1], nonostante non fosse stato scritto pensando al processo di integrazione europea, ha da sempre costituito non soltanto la base costituzionale dell'adesione dell'Italia alla Comunità europea[2], ma anche il fondamento giustificativo della diretta applicabilità della normativa comunitaria all'interno del nostro ordinamento[3]. Sebbene molti altri Stati membri dell'Unione europea, in occasione della loro adesione ovvero della ratifica del Trattato di Maastricht, avessero provveduto a modificare il proprio dettato costituzionale per meglio delineare i rapporti intercorrenti con questo nuovo soggetto istituzionale, che andava assumendo e che continua ancor oggi ad assumere dimensioni sempre più imponenti, nel nostro paese è appunto all'art. 11 della Costituzione del 1948 che si è sempre fatto riferimento[4]. Vero è, comunque, che una modifica dell'art. 11 ovvero l'introduzione di una disposizione costituzionale che rendesse esplicito questo vincolo era da più parti auspicata e motivata, soprattutto in considerazione dell'eccessiva genericità della disposizione, che, pur consentendo in via interpretativa la partecipazione al processo di integrazione in corso, ne svalutava in qualche modo la portata, in particolar modo se paragonata alle dinamiche verificatesi negli altri Stati membri.

Precedentemente all'approvazione della legge costituzionale n. 3 del 2001, e con essa dell'art. 117, primo comma, si registrano in questo senso due occasioni mancate ed un tentativo fallito: da un lato, il referendum d'indirizzo del 1989[5] e la ratifica del Trattato di Maastricht, nel 1992[6]; dall'altro lato, il progetto di riforma costituzionale cui pervenne la Commissione bicamerale istituita nel 1997, che dedicava un intero titolo, il VI, alla "Partecipazione dell'Italia all'Unione Europea"[7].

Ad ogni modo, è soltanto con la riforma del titolo V che si introduce in Costituzione il primo riferimento all'ordinamento comunitario; infatti, l'esercizio della potestà legislativa attribuita a Stato e Regioni deve avvenire <<nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali>>[8].

La formulazione di questa disposizione, come era prevedibile, ha dato luogo ad un acceso dibattito dottrinale, favorito in particolar modo dal silenzio, sul punto, della Corte costituzionale[9]. Si sono, infatti, imposte due diverse interpretazioni dell'articolo: l'una, puntando soprattutto sulla terminologia usata (<<vincoli>>) e sull'accostamento di quest'ultima agli <<obblighi internazionali>>, ha fatto del nuovo art. 117, primo comma, una disposizione che, così come scritta ed alla luce della evoluzione interpretativa dell'art. 11, nulla aggiungerebbe a quest'ultimo[10]; l'altra, invece, valorizzando sempre il dato letterale (<<ordinamento comunitario>>), ha configurato l'art. 117, primo comma, come una sorta di *Europartikel*, che "affiancando l'art. 11, ne precisa, limitatamente all'ordinamento comunitario, le conseguenze normative"[11], configurandosi pertanto come una disposizione riguardante non il rapporto tra ordinamenti bensì quello

tra fonti del diritto. Del resto, la circostanza per cui l'Italia arrivasse per ultima all'introduzione di una norma costituzionale avente ad oggetto la partecipazione al processo di integrazione europea aveva, di certo, creato grandi aspettative, soprattutto alla luce del fatto che, per risolvere al meglio la tanto dibattuta questione, ci si sarebbe potuti giovare delle esperienze derivanti dagli altri Stati membri. E che tali aspettative siano state deluse dalla legge costituzionale del 2001 lo dimostra il fatto che il 23 gennaio 2002, a poco più di tre mesi dall'entrata in vigore della riforma, e quindi dell'art. 117, primo comma, un gruppo di deputati presentava dinanzi alla Camera di appartenenza una proposta di legge costituzionale, recante <<Modifica all'articolo 11 della Costituzione in materia di partecipazione dell'Italia all'Unione europea>>[12].

È da dire, peraltro, che neanche la legge n. 131 del 2003, c.d. legge La Loggia, di attuazione della legge costituzionale n. 3 del 2001, disponendo che <<costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranità, di cui all'articolo 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali>>, è valsa a far venir meno le difficoltà interpretative sorte in relazione a tale articolo.

Pare, a questo punto, appena il caso di sottolineare che il testo dell'art. 117, primo comma, viene rivisitato dal progetto di revisione costituzionale attualmente in attesa di conferma referendaria; infatti, l'art. 39 del testo della riforma, recante <<Modifiche all'articolo 117 della Costituzione>>, andrebbe a modificare il vigente primo comma di tale articolo nel modo seguente: <<la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario>>. Nella nuova formulazione, la scomparsa del riferimento agli <<obblighi internazionali>>, fuggendo i dubbi sorti dal collegamento lessicale tra <<vincoli>> comunitari ed <<obblighi>> internazionali, potrebbe forse accreditare l'interpretazione estensiva dell'articolo, così valorizzando il riferimento all'<<ordinamento comunitario>> in quanto tale.

3. Evidentemente, la reale portata di questa nuova disposizione non poteva che derivare dall'interpretazione che ne avrebbe dato la Corte costituzionale, la quale però soltanto dopo quattro anni dalla sua entrata in vigore viene ad utilizzare tale articolo come parametro di costituzionalità, proprio con la sentenza in commento. Dando per presupposte le tappe dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale che hanno condotto a riconoscere la preminenza della normativa comunitaria su quella interna[13], si può brevemente illustrare il quadro delle ipotesi al verificarsi delle quali la Corte costituzionale ha, in via giurisprudenziale, avvocato a sé la competenza a pronunciarsi e nel giudizio in via incidentale e in quello in via principale. Se, infatti, in riferimento al primo, la Corte può pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle norme interne contrastanti con norme comunitarie soltanto là dove queste non abbiano effetti diretti, nel secondo, invece, non c'è alcun vincolo relativo alla natura dell'efficacia della normativa comunitaria: la Corte si è, infatti, dichiarata competente ad esercitare il controllo di costituzionalità per violazione di norme comunitarie nell'ambito del giudizio in via principale sulla base dell'argomentazione per cui, "poiché nei giudizi di costituzionalità in via principale l'oggetto del giudizio stesso, non è una norma in quanto applicabile, ma una norma di per sé lesiva delle competenze costituzionalmente garantite alle regioni, non si rinviene, come invece nei giudizi in via incidentale, alcun ostacolo processuale in grado di precludere alla Corte la piena salvaguardia, con proprie decisioni, del valore costituzionale della certezza e della chiarezza normativa di fronte a ipotesi di contrasto di una norma interna con una comunitaria"[14]. Ed in via incidentale ed in via principale, poi, la Corte può essere chiamata a sindacare sulle stesse norme comunitarie le quali risultino in qualche modo lesive dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale o dei diritti inalienabili della persona umana[15].

4. Certo, dopo tanta attesa, era lecito attendersi una sentenza maggiormente articolata, una motivazione che, magari anche in parte astraendosi dal caso concreto, andasse un po' più a fondo sulle questioni teoriche sottese alla problematica in oggetto.

La pronuncia riguarda una legge regionale impugnata perché ritenuta in contrasto con il primo e con il secondo comma, lettere q) ed s), dell'art. 117 della Costituzione. In particolare, il primo motivo di censura si riferisce alla violazione di una direttiva comunitaria, norma interposta rispetto all'art. 117, primo comma, mentre il secondo attiene alla lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Se la sentenza n. 406 del 2005 rappresenta la prima dichiarazione di incostituzionalità per mancato rispetto dei "vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario", non è certo la prima volta che l'art. 117, primo comma, giunge dinanzi alla Corte come parametro del giudizio: nelle diverse occasioni[16], infatti, la Corte, evitando di pronunciarsi sul punto, a volte ha dichiarato la questione infondata, altre inammissibile, altre ancora ha dichiarato, sì, l'incostituzionalità della norma, ma in

relazione ad altro parametro costituzionale, assorbendo quello specifico profilo di censura.

Caratteristica di questa pronuncia parrebbe dunque la "ricerca" dell'applicazione dell'art. 117, primo comma, come parametro del giudizio; risulta, infatti, quantomeno singolare la circostanza che la Corte si soffermi soltanto su questo parametro pur in presenza di un altro, menzionato nel ricorso dell'Avvocatura generale dello Stato, l'art. 117, secondo comma, lettere q) ed s); il quale, nell'ambito di un precedente giudizio in via d'azione^[17], riguardante - si sottolinea - la stessa materia, vale a dire i fenomeni di influenza catarrale dei ruminanti (cosiddetta "*blue tongue*"), era stato utilizzato come criterio risolutore del conflitto di costituzionalità. In effetti, con la sentenza n. 12 del 2004, la Corte aveva stabilito che *"le iniziative previste per il contenimento della influenza catarrale dei ruminanti in relazione ad allevamenti situati in territori individuati da decisioni comunitarie (decisioni della Commissione 2001/783/CE e 2003/218 CE) in diversi Stati membri della Comunità europea (Italia, Francia, Grecia) sono riconducibili alla materia di legislazione esclusiva statale "profilassi internazionale" (art. 117, secondo comma, lettera q), e toccano profili incidenti sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s), anch'essa riservata alla legislazione statale"*. Tale pronuncia costituiva per la Corte, soprattutto in considerazione delle posizioni dalla stessa assunte ogni qual volta l'art. 117, primo comma, figurava come parametro di un suo giudizio, un precedente giurisprudenziale tale da consentirle di eludere piuttosto agevolmente (ed ancora una volta) l'utilizzazione di tale parametro. Ma così non è avvenuto, la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità e lo ha fatto proprio in relazione al primo comma dell'art. 117. Ed è importante sottolineare come, oltre a questo precedente, la Corte, sempre nel 2004, si fosse addirittura spinta ad affermare che *"quanto invece alla lamentata violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al limite costituzionale (...) deve comunque notarsi che la deduzione del mancato rispetto del limite costituzionale in tale disposizione previsto non può costituire autonomo motivo di censura, risultando inevitabilmente collegato alla violazione di ulteriori e specifiche norme costituzionali"*^[18]. Pur a fronte di questo precedente, la Corte, nella decisione annotata, si pronuncia per l'incostituzionalità della norma soltanto in relazione al primo comma dell'art. 117, pertanto *"autonomo motivo di censura"*, assorbendo, invece, la violazione delle *"ulteriori e specifiche norme costituzionali"*, ovvero il secondo comma dello stesso articolo 117.

A parte questo aspetto, però, c'è da dire che nella sentenza n. 406 del 2005 risulta evidente l'*overruling* giurisprudenziale rispetto alla decisione n. 12 del 2004: qualora, infatti, la Corte si fosse attenuta al citato precedente, ne sarebbe probabilmente derivata una dichiarazione di incostituzionalità della legge regionale perché eccedente la competenza legislativa esclusiva dello Stato. È altrettanto evidente, tuttavia, che al mutare della decisione mutano anche le conseguenze: una cosa è dichiarare incostituzionale una legge regionale per mancato rispetto dei *vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario*; altra è pronunciarsi sull'incostituzionalità della stessa legge regionale perché eccedente la competenza legislativa regionale. Alla luce della pronuncia in commento, e contrariamente a quanto disposto poco più di un anno prima, essendosi la Corte limitata ad assorbire il secondo parametro impugnato, potrebbe porsi (anche) un (semplice) interrogativo circa la possibilità di una legge regionale di disciplinare materie che in qualche modo influiscano sulla c.d. "*blue tongue*" purché venga osservata la normativa comunitaria di riferimento.

Viene da chiedersi, a questo punto ed a questo proposito, quale sia l'effetto immediato e quale quello (ulteriore) possibile di questa pronuncia; ebbene, il primo pare indubbiamente l'applicazione dell'art. 117, primo comma, come norma costituzionale disciplinante i rapporti intercorrenti tra diritto comunitario e diritto interno, ovvero, e più precisamente, come norma costituzionale contenente un preciso limite alla potestà legislativa e statale e regionale: il rispetto della normativa comunitaria. Il secondo è una possibile espansione della competenza legislativa regionale: si vuol dire, cioè, che la circostanza per cui la Corte non abbia ribadito la chiusura pronunciata nella sentenza n. 12 del 2004 potrebbe forse autorizzare una lettura della sentenza in commento alla stregua di un implicito *revirement* di talché non si potrebbe escludere a priori che la Regione Abruzzo (così come, del resto, tutte le altre) si ritenesse competente a riapprovare la legge, cercando, tuttavia, questa volta, di osservare il dettato comunitario. Pur con tutte le cautele necessarie derivanti dal particolare effetto dell'assorbimento con cui la Corte si limita a non pronunciarsi su un particolare profilo di costituzionalità, la pronuncia n. 406 del 2005 potrebbe in tal senso far intravedere una qualche apertura nei confronti della competenza legislativa regionale in materia, apertura che ovviamente attende interpretazione da parte delle regioni, dell'avvocatura generale dello Stato ed, eventualmente, della Corte costituzionale.

5. È ugualmente interessante sottolineare come dalla sentenza annotata emerga un interrogativo circa la reale ed attuale consistenza della nozione di diritto comunitario: sembrerebbe, in particolare, potersi intravedere un'apertura ad altre fonti del diritto comunitario, oltre a regolamenti e a direttive, a costituire parametro di un giudizio di costituzionalità^[19]. Nella sentenza n. 406 del 2005, infatti, la dichiarazione di incostituzionalità consegue non soltanto

alla constatazione dell'incompatibilità della legge impugnata con la direttiva del Consiglio, norma interposta del giudizio, ma, a ben guardare, consegue altresì ad un'attenta analisi della normativa comunitaria di esecuzione della direttiva stessa, costituita da una serie di decisioni della Commissione con le quali gli articoli 1 e 2 della legge abruzzese si pongono in palese contrasto. Potrebbe forse allora aprirsi uno spiraglio nella giurisprudenza costituzionale circa la capacità delle decisioni comunitarie, ovviamente limitatamente alle ipotesi in presenza delle quali si prospetta la competenza della Corte a pronunciarsi sulla conformità del diritto interno al diritto comunitario, di porsi legittimamente come norme interposte nel proprio giudizio e, prima ancora, come fonti del diritto aventi effetti diretti, così allineandosi con l'orientamento ormai consolidato della Corte di Giustizia delle Comunità europee, secondo il quale <<sarebbe in contrasto con la forza obbligatoria attribuita dall'art. 189 [ora art. 249] alla decisione l'escludere, in generale, la possibilità che l'obbligo da essa imposto sia fatto valere dagli eventuali interessati>>[20]; a condizione, naturalmente, che le decisioni stesse si caratterizzino, così come è richiesto per il Trattato Ce, per chiarezza, precisione e carattere incondizionato[21].

6. Certo, relativamente all'incontro tra ordinamento comunitario ed ordinamento interno, ed in particolare modo, tra fonti comunitarie e fonti interne, le maggiori incertezze riguardano i rapporti intercorrenti tra Corte costituzionale e Corte di Giustizia delle Comunità europee in riferimento alla competenza a pronunciarsi sull'interpretazione delle norme comunitarie stesse, la quale, è indubbio, spetta alla Corte europea e non a quella italiana, così come dispone l'art. 234 (già art. 177), del Trattato Ce. Allora, se è, per così dire, "scontato" affermare che la Corte costituzionale, nel dichiarare l'incostituzionalità di una norma interna perché contrastante con il diritto comunitario, finisce essa stessa per interpretare quest'ultimo, è pur vero, tuttavia, che non si può non tenere in considerazione il fatto che nella sentenza in commento la violazione su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi risulta talmente palese da necessitare soltanto dell'interpretazione che direttamente ne deriva da una semplice lettura. La legge regionale impugnata, infatti, sospendendo la campagna di profilassi della c.d. "blue tongue" e consentendo la movimentazione, la commercializzazione e la macellazione dei capi animali non vaccinati <<senza il consenso della Commissione europea>>, ha violato specificatamente gli artt. 8, 9, 11 e 20 della direttiva n. 2000/75/Ce, norme in qualche modo ad essa sovraordinate.

Ciò posto, una volta identificato il vizio della legge impugnata come *procedurale* (in riferimento non all'approvazione della norma, ma, piuttosto, all'assenza del consenso della Commissione europea come vero e proprio contenuto della stessa) ed in quanto tale facilmente individuabile e sanzionabile, c'è da chiedersi come mai la Corte utilizzi l'art. 117, primo comma, come parametro di costituzionalità soltanto dopo quattro anni dalla sua entrata in vigore e soprattutto che lo faccia in presenza di una violazione del diritto comunitario tale da non doverla in qualche modo esporre nei confronti della Corte di giustizia. Si potrebbe forse rispondere a questa domanda osservando le ipotesi prospettatesi dinanzi alla Corte costituzionale nei numerosi giudizi in cui, dal 2002 al 2005, l'art. 117, primo comma, pure era stato posto come uno dei parametri del giudizio di costituzionalità: in tali circostanze, infatti, per lo più il Giudice delle leggi o ha assorbito tale profilo di censura oppure ha dichiarato la questione inammissibile per l'eccessiva genericità circa il riferimento al diritto comunitario[22], essendo richiamata la violazione dei "principi" derivanti dall'ordinamento comunitario ovvero quelli stabiliti da una direttiva comunitaria; la Corte, pertanto, in tali circostanze là dove ha potuto ha cercato di evitare di affrontare la questione, soprattutto quando la violazione del diritto comunitario risultava apprezzabile soltanto a seguito di un'attenta analisi ed interpretazione della normativa comunitaria stessa, richiedendo le lamentate violazioni riflessioni indubbiamente differenti e maggiormente "inadenti" rispetto a quella sollecitata nel giudizio *de quo*. In quest'ultimo, invece, il mancato rispetto del "vincolo derivante dall'ordinamento comunitario" è specifico ed identificato, nella misura in cui vengono individuati gli stessi articoli che si ritengono elusi dalla legge regionale impugnata. Per dirla in altri termini, *in claris non fit interpretatio*. Ed è proprio in questa particolare circostanza che la Corte coglie l'occasione non soltanto per superare le difficoltà precedentemente incontrate relativamente all'applicazione del primo comma dell'art. 117 come parametro del suo giudizio, ma probabilmente anche per vincere in qualche modo il disagio di un parametro che, se interpretato nel suo significato più ampio, potrebbe alterare l'equilibrio creato nei delicati rapporti con la Corte di Giustizia. Il *quomodo* della dichiarazione di incostituzionalità in commento sembra, pertanto, voler prevenire, con tutta probabilità, possibili contrasti con la Corte europea, sulla base, evidentemente, della considerazione per cui se è vero che è competenza di quest'ultima l'interpretazione del diritto comunitario e se è altresì vero che, con giurisprudenza ormai consolidata, alle sentenze interpretative della Corte di Giustizia delle Comunità europee è riconosciuta diretta applicabilità nell'ordinamento nazionale, i giudici comuni e gli altri operatori giuridici dovranno risolvere le eventuali antinomie tra diritto interno e diritto comunitario osservando proprio la giurisprudenza della Corte di Lussemburgo[23].

In definitiva, se la reale portata dell'art. 117, primo comma, necessariamente doveva derivare dall'interpretazione che ne avrebbe dato la Corte costituzionale, dopo questa pronuncia potrebbe risultare lecito domandarsi se un siffatto comportamento della Corte possa, a lungo andare, ingenerare una prassi tale da ridurre la possibilità di impiego della

disposizione *de qua* limitandola ai casi di particolare semplicità ermeneutica, trincerandosi, invece, dietro l'applicazione di altri parametri nei casi più delicati.

[1] V. S. Cassese, Articolo 11, in G. Branca, A. Pizzorusso, *Commentario della Costituzione* a cura di G. Branca, A. Pizzorusso, Bologna-Roma, 1975; sull'evoluzione dei significati dell'art. 11 della Costituzione v. S. Bartole, *Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana*, Bologna, 2004, p. 276 ss.

[2] Con la sentenza n. 14 del 1964 la Corte costituzionale aderì alla posizione che riteneva sufficiente per la ratifica e l'esecuzione dei Trattati istitutivi una legge ordinaria che trovasse nel testo costituzionale il suo fondamento.

[3] Corte costituzionale, sentenza n. 183 del 1973.

[4] Per un quadro completo sulla copertura costituzionale dell'adesione dell'Italia all'ordinamento comunitario, v. m. Cartabia, J.H.H. Weiler, *L'Italia in Europa, profili istituzionali e costituzionali*, Bologna, 2000, p. 129 ss; F. Gabriele, A. Celotto, *Fonti comunitarie e Ordinamento nazionale: temi e problemi sull'impatto del diritto comunitario nel sistema italiano delle fonti*, Bari, 2001.

[5] Indetto con legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, dinanzi al quale gli italiani si sono espressi, con un voto favorevole che ha superato l'88%, circa l'opportunità di trasformare le Comunità europee in una vera e propria Unione, conferendo al Parlamento europeo il mandato a redigere un progetto di Costituzione europea.

[6] Avvenuta con legge 3 novembre 1992, n. 454, con cui, allargando la cooperazione a nuovi settori, le tre Comunità europee hanno lasciato definitivamente spazio ad una nuova istituzione: l'Unione europea.

[7] In particolare gli artt. 114, 115 e 116, in cui si prevedeva la partecipazione dell'Italia al processo di unificazione europea, la possibilità di consentire a limitazioni di sovranità con legge approvata a maggioranza assoluta e sottoponibile, a certe condizioni, a referendum ed infine si delineava il ruolo delle Camere e delle Regioni all'interno del processo stesso.

[8] Sui limiti alla potestà legislativa statale e regionale alla luce del nuovo art. 117, primo comma, v. F. Sorrentino, *Le fonti del Diritto Amministrativo*, in *Trattato di Diritto Amministrativo*, Padova, 2004, p. 101, 219; P. Caretti, *Il limite degli obblighi internazionali e comunitari per la legge dello Stato e delle regioni*, in P. Caretti (a cura di), *Osservatorio sulle fonti 2002*, Torino, 2003, p. 1 ss.

[9] Tant'è che ad es. la Corte Suprema di Cassazione, sez. tributaria, con la sentenza 10 dicembre 2002, n. 17564 si è trovata a dover essa stessa interpretare questo articolo.

[10] C. Pinelli, *I limiti generali alla potestà legislativa statale e regionale e i rapporti con l'ordinamento comunitario*, in *Foro it.* 2001, V, 194 ss; M. Mazziotti, G.M. Salerno, *Manuale di diritto costituzionale*, Milano, 2002, p. 139, 520; F. Palermo, *Nuove occasioni (mancate) per una clausola europea nella Costituzione italiana. Alcune osservazioni critiche*, in *Dir. Pubbl. comp. ed europeo*, 2003, p. 1539 ss; S. Panunzio, Audizione dinanzi alla Commissione Affari Costituzionali del Senato, v. Resoconto sommario del 20 novembre 2001 (...il riferimento ai «vincoli» contenuto nel primo comma non modifica [modifici] la situazione esistente per quanto riguarda tali problemi. È chiaro che vi è un obbligo dello Stato e delle regioni di rispettare i trattati, ma da ciò non ne deriva necessariamente una invalidità delle loro leggi nel caso di inadempienza"); e ancora la sentenza della Corte di Cassazione citata nella precedente nota, in cui "...è possibile ipotizzare che il legislatore costituzionale del 2001(...) abbia inteso, con l'introduzione dell'art. 117 comma (...) rendere esplicita, enunciandola espressamente, una soltanto delle molteplici regole disciplinanti i rapporti stessi, già implicitamente contenuta nell'art. 11 secondo periodo Cost: quella, cioè, del dovere del legislatore statale e regionale di rispettare, nell'esercizio dell'attività legislativa, quale massima espressione della rappresentanza generale, i "vincoli" progressivamente emersi e continuamente emergenti nel processo di costruzione dell'ordinamento giuridico comunitario" e la nota pubblicata a commento della decisione: A. Guazzarotti, *Niente di nuovo sul fronte comunitario? La Cassazione in esplorazione del nuovo art. 117, comma 1, Cost.*, in *Giur. Cost.*, 2003, p. 467 ss.

[11] F. Sorrentino, *Nuovi profili costituzionali dei rapporti tra diritto interno e diritto internazionale e comunitario*, in *Dir. Pubbl. comp. ed europeo*, 2002, p. 1355 ss; nello stesso senso, v. anche L. Sico, *Senso e portata dell'art. 11 della*

Costituzione nell'attuale contesto normativo e nelle proposte di riforma costituzionale, in *Dir. Pubbl. comp ed europeo*, 2003, p. 1511 ss; per un'analisi di entrambe le interpretazioni, v. G.F. Ferrari, *Il primo comma dell'art. 117 della Costituzione e la tutela dei diritti*, in *Dir. Pubbl. comp. ed europeo*, 2002, p. 1849 ss.

[12] Proposta di legge costituzionale n. 2218. V., in proposito, M. Cartabia, *La revisione dell'art. 11 della Costituzione: una giusta esigenza, un discutibile rimedio*, T. E. Frosini, *Alcune osservazioni sull'Europa nella Costituzione Italiana e la modifica dell'art. 11*, F. Palermo, *Nuove occasioni (mancate) per una clausola europea nella Costituzione italiana. Alcune osservazioni critiche*, R. Toniatti, *Forma di Stato comunitario, sovranità e principio di soprannazionalità: una difficile sintesi*, in *Dir. Pubbl. comp. ed europeo*, 2003, p. 1520 ss.

[13] Per una puntuale illustrazione della giurisprudenza costituzionale in materia, v. M. Cartabia, J.H.H. Weiler, *op. cit.*, p. 164 ss; F.F. Segado, *El juez nacional como juez comunitario, lectio magistralis* tenuta in occasione del conferimento allo stesso della laurea *honoris causa* in Giurisprudenza da parte dell'Università di Messina l'11 novembre 2004, in corso di pubblicazione sulla *Rivista di diritto costituzionale*.

[14] Corte costituzionale sentenza n. 94 del 1995; anche se, proprio all'interno del giudizio in via d'azione, tale posizione consegue ad un'evoluzione giurisprudenziale in base alla quale se il Giudice delle leggi, inizialmente, vigente il vecchio art. 127, aveva considerato legittimamente impugnabile, per violazione del diritto comunitario, soltanto una legge regionale da parte dell'Avvocatura generale dello Stato (Corte costituzionale sentenza n. 374 del 1994, sulla quale v. F. Sorrentino, *Una svolta apparente nel <<cammino comunitario>> della Corte: l'impugnativa statale di leggi regionali per contrasto con il diritto comunitario*, f. Bientinesi, *Regolamenti comunitari e controllo preventivo delle leggi regionali*, F. Donati, *I rapporti tra diritto interno e diritto comunitario: problemi e prospettive alla luce di una recente sentenza della Corte costituzionale*, E. Gianfrancesco, *Giudizio in via d'azione su leggi regionali ed obblighi comunitari*, P. Giangaspero, *Note sull'utilizzazione del diritto comunitario immediatamente applicabile nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale*, in *Giur. Cost.*, 1994, p. 3456 ss. E ancora, G. Guzzetta, *L'annullamento delle leggi regionali <<anticomunitarie>>: crisi di un modello giurisprudenziale*, in *Giur. Cost.*, 1994, p. 4239 ss), poi vi ha ricompreso, così completando in qualche modo la precedente posizione, anche le leggi statali di impugnazione regionale.

[15] Corte costituzionale sentenza n. 183 del 1973; su cui il commento di P. Barile, *Il cammino comunitario della Corte*, in *Giur. Cost.*, 1973, p. 2406 ss.

[16] V. ad es. Corte costituzionale sentenze nn. 96 e 353 del 2003, 6, 7 e 8 del 2004, 62 e 65 del 2005.

[17] Corte costituzionale sentenza n. 12 del 2004.

[18] Corte costituzionale sentenza n. 6 del 2004.

[19] Per un'ampia bibliografia sulla diretta applicabilità della normativa comunitaria, v. F. Celotto, A. Gabriele, *op. cit.*, p. 118 ss.

[20] CGCE sentenza 6 ottobre 1970, causa 9/70, nota come sentenza *Grad*.

[21] In proposito, v. G. Gaja, *Introduzione al diritto comunitario*, Roma-Bari, 1996, p. 106 ss; su diretta applicabilità ed effetti diretti delle fonti comunitarie v. M. Cartabia, J.H.H. Weiler, *op. cit.*, p. 94 ss.

[22] V. ad es. Corte costituzionale sentenza n. 8, 166, 176 del 2004; 150 e (successivamente alla sentenza in commento) 434 del 2005.

[23] Sulla diretta applicabilità delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia delle Comunità europee v. Corte costituzionale sentenza n. 113 del 1985.